

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio n. 207/2024, ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo al Registro Imprese, come già previsto per le società e per le imprese individuali (riferimenti normativi: art. 1 comma 1 lett n ter Dlgs 82/2005; art. 16, comma 6, DL n 185/2008-L n. 2/2009; art 5, DL n 179/2012-L n. 221/2012).

Con DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159, in vigore dal 31/10/2025, il Consiglio dei Ministri ha apportato (art 13, comma 3) modifiche rilevanti all' art 5, comma 1, del DL n 179/2012, convertito con L n 221/2012.

Il testo dell'articolo 5, comma 1, è stato così modificato:

«1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.»

Considerate le modifiche introdotte dall'art 13 del DL 159/2025 le indicazioni fornite in precedenza, alla luce anche delle indicazioni diffuse dal MIMIT, con note prot 43836 del 12 marzo 2025 e prot 127654 del 25 giugno 2025, sono così modificate:

Termini per la comunicazione

- **31 dicembre 2025:** TUTTI GLI AMMINISTRATORI UNICI O AMMINISTRATORI DELEGATI oppure, in mancanza di amministratori delegati, tutti i presidenti di cda privi di amministratori delegati, GIÀ ISCRITTI ALLA DATA DEL 31.10.2025 DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31/12/2025;
- **quando è presentata una domanda di iscrizione nel registro delle imprese del conferimento o del rinnovo dell'incarico di amministratore unico o amministratore delegato;** se manca la figura dell'amministratore delegato, l'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade sul presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati sono previste SANZIONI:

Si segnala che l'art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

Soggetti OBBLIGATI

La norma si applica a tutti coloro che nelle **società di capitali** (SRL, SRLS, SPA, SAPA), nelle **società consortili** e nelle **cooperative** assumono la carica di **amministratore unico** o di **amministratore delegato**. **Se manca la figura dell'amministratore delegato**, l'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade sul **presidente del consiglio di amministrazione**.

L'obbligo si applica ai soli amministratori indicati, quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma degli incarichi indicati. In mancanza dell'indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l'ufficio potrà rifiutare l'iscrizione richiesta.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa (art 13, co. 3, DL 159/2025)

L'amministratore comunicherà al REGISTRO DELLE IMPRESE il Domicilio Digitale corrispondente al suo Codice Fiscale presente in :

- [INI-PEC](#) come impresa individuale o come professionista oppure
- [INAD](#) come professionista o come cittadino

Per **Domicilio Digitale DD**: *«un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale»* (Art 1, comma 1, lettera n-ter, del Dlgs. n. 82/2005).

Secondo la disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (Dlgs. n. 82/2005) il **Domicilio Digitale DD dev'essere:**

- **valido e attivo**
- **presente negli elenchi [INAD](#) o [INI-PEC](#)**

(art 6 CAD: *«Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies.»*, gli artt 6-bis e 6-quater regolano la formazione degli elenchi INI-PEC e INAD).